

COPIA  
PARTE



NOTAIO  
Dott. Proc. SAVERIO ANGELILLI  
Via Morelli, 38 - Tel. 33407  
34170 GORIZIA

Repertorio n.103.745.=

Raccolta n.6.051.=

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue, il giorno *dieciannove* del mese di *settembre*  
(19.9.2002).

In Gorizia, nel mio studio in Via de Morelli n.38.

Innanzi a me Dott.Av. SAVERIO ANGELILLI, Notaio in Gorizia,

iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Gorizia, senza la

assistenza dei testimoni, per espressa e concorde rinuncia

fattane, con il mio consenso, dai Comparenti, aventi i requisiti di legge,

sono presenti i Signori:

- CASTELLI DUILIO, pensionato, nato a Monfalcone (Gorizia) il 24 novembre 1931 e residente in Staranzano (Gorizia), Via Sei Giugno n.28 (codice fiscale: CST DLU 31S24 F356X);

- BOTTEGARO DAVIDE, autista, nato a Gorizia il 20 dicembre 1969 e residente in Gorizia, Via Grossi n.23 (codice fiscale: BTT DVD 69T20 E098T);

- TONETTO ISIDORO, pensionato, nato a San Donà di Piave (Venezia) il 16 novembre 1933 e residente in Ronchi dei Legionari (Gorizia), Via San Vito n.40<sup>(1)</sup> (codice fiscale: TNT SDR 33S16 H823A);

- CUSCUNA' CARMELO, pensionato, nato a Locri (Reggio Calabria) il 5 agosto 1923 e residente in Ronchi dei Legionari (Gorizia), Via Brigata Trieste n.52 (codice fiscale: CSC CML 23M05



Registrato a Gorizia

il 04.10.2002

al N. 930 Vol.

Mod. 1 ATTI PUBBL.


Esatti € 129,00

di cui trascrizione

INVIM Lire

Il Direttore

R. to S. Torricelli



D9760);

- FUMIS GIOVANNI, pensionato, nato a Monfalcone (Gorizia) il 27 ottobre 1919 e residente in Monfalcone (Gorizia), Via degli Eusebi n.17 (codice fiscale: FMS GNN 19R27 F3560);

- MICHELIN VANDA, casalinga, nata a Ruda (Udine) il 1° marzo 1942 e residente in Monfalcone (Gorizia), Via F.Morosini n.1 (codice fiscale: MCH VND 42C41 H629Q);

- MORENA ALESSANDRO, tecnico di radiologia, nato a San Vito al Tagliamento (Pordenone) il 26 settembre 1960 e residente in Monfalcone (Gorizia), Via G.Parini n.7 (codice fiscale: MRN LSN 60P26 I403U);

- NADALINO RITA, pensionata, nata a Udine il 25 maggio 1945 e residente in Monfalcone (Gorizia), Via E.Valentinis n.72 (codice fiscale: NDL RTI 45E65 L483N).

Detti Componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto, in virtù del quale,

p r e m e s s o :

- che il su costituito Signor Castelli Duilio, unitamente al Signor Totire Dott. Vito, quale Presidente nazionale dell'"Associazione degli Esposti all'Amianto", con sede in Firenze, Via Nazionale n.57, sin dal 12 marzo 1998 hanno di fatto costituito una Sezione del Friuli Venezia-Giulia della "Associazione degli Esposti all'Amianto", alla quale hanno successivamente aderito gli altri Componenti su generalizzati, e che

pertanto i predetti Componenti intendono con quest'Atto costituire formalmente la predetta Associazione;

tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - Viene costituita tra i Signori Castelli Duilio, Bottegaro Davide, Tonetto Isidoro, Cuscunà Carmelo, Fumis Giovanni, Michelin Vanda, Morena Alessandro e Nadalino Rita una Associazione denominata "Associazione degli Esposti all'Amianto-Sezione di Monfalcone", in breve "A.E.A. Monfalcone".

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Monfalcone (Gorizia), Via Galvani n.1, presso l'Ospedale Civile "San Polo".

ART. 3 - L'Associazione, autonoma da Partiti, da Sindacati e da ogni centro di potere, si prefigge:

a) l'abolizione in tutto il mondo dell'utilizzo dell'amianto (o asbesto) in ogni sua forma: estrazione, impiego produttivo, commercializzazione, trasporto;

b) di conoscere e di studiare i cosiddetti "sostituti dell'amianto", che si ritiene non debbano essere utilizzati se non è chiara la dimostrazione della loro innocuità.

In termini più generali l'Associazione è contro ogni concezione dello sviluppo come mera crescita quantitativa di consumi, merci e profitti, che come tale escluda dai suoi presupposti primari il diritto alla salute e la sua tutela individuale e collettiva, oltre che la salubrità ambientale.

L'Associazione farà propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.



ART. 4 - L'Associazione è aperta a successive adesioni di altri soci, chiamati a farvi parte su delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura da me datane ai Componenti e sua sottoscrizione ai sensi di legge, si allega al presente Atto sotto la lettera "A" perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

ART. 6 - Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, formato dai soci fondatori, viene così costituito:

- Castelli Duilio - Presidente;
- Bottegaro Davide - Vice Presidente;
- Tonetto Isidoro - Segretario;
- Cuscunà Carmelo - Tesoriere;
- Fumis Giovanni - Consigliere;
- Michelin Vanda - Consigliere;
- Morena Alessandro - Consigliere;
- Nadalino Rita - Consigliere.

I componenti del primo Consiglio Direttivo resteranno in carica per due esercizi sociali e sono rieleggibili.

ART. 7 - La nomina dei componenti del Collegio dei Revisori sarà fatta dalla prima Assemblea degli associati.

ART. 8 - La quota associativa versata qui all'atto dai soci fondatori è di Euro 10,00 (dieci) ciascuno. L'importo della quota associativa dei soci che entreranno successivamente a far parte dell'Associazione verrà determinata annualmente dal

*1984*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*




*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Le spese del presente Atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione. (1) - Postilla: del da cifra "40" e altre "99". Una postilla approvata. Di quest'Atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte scritto a mano da me Notaio su due fogli, di cui occupa quattro pagine intere e quanto fin qui della quinta pagine, io Notaio ho dato lettura ai Costituiti, che lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà, e con me lo sottoscrivono.

*Quirico Artale*  
*Giuseppe Sotgiu*  
*Tauro Biello*  
*Cristiano Corallo*  
*Renzo Giannini*  
*Michela Vanni*  
*Federico Torelli*  
*Luca Lino Piro*



STATUTO

della "Associazione degli Esposti all'Amianto

Sezione di Monfalcone"

All."A"al n.6.051.=

ART. 1 - E' costituita una Associazione denominata "Associazione degli Esposti all'Amianto - Sezione di Monfalcone", in breve "A.E.A. Monfalcone".

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Monfalcone, Via Galvani n. 1, presso l'Ospedale Civile "San Polo".


ART. 3 - L'"A.E.A. Monfalcone" aderisce all'Associazione degli Esposti all'Amianto nazionale ed accetta in ogni sua parte il suo Statuto ed in particolare gli scopi ed i fini istituzionali e le modalità dello svolgimento della vita organizzativa dell'Associazione.

ART. 4 - L'"A.E.A. Monfalcone" non ha fini di lucro, è retta dalle norme di cui agli artt.36 e segg. del Codice Civile e dal presente Statuto ed ha durata fino al conseguimento del suo scopo.

ART. 5 - L'"Associazione degli Esposti all'Amianto - Sezione di Monfalcone" è un'Associazione autonoma da Partiti, da Sindacati e da ogni centro di potere, che si prefigge:

a) l'abolizione in tutto il mondo dell'utilizzo dell'amianto (o asbesto) in ogni sua forma: estrazione, impiego produttivo, commercializzazione, trasporto;

b) di conoscere e di studiare i cosiddetti "sostituti dell'amianto", che si ritiene non debbano essere utilizzati se non è



chiara la dimostrazione della loro innocuità.

In termini più generali l'Associazione è contro ogni concezione dello sviluppo come mera crescita quantitativa di consumi, merci e profitti, che come tale escluda dai suoi presupposti primari il diritto alla salute e la sua tutela individuale e collettiva, oltre che la salubrità ambientale.

L'Associazione fa propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

ART. 6 - L'Associazione promuove:

a) l'informazione scientifica sui danni e rischi dovuti all'amianto, utilizzando ogni strumento ritenuto idoneo al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza in merito ai problemi riguardanti la salute;

b) la divulgazione delle esperienze di lavoratori e popolazioni che, esposti all'amianto, si mobilitano per la sua eliminazione;

c) l'informazione scientifica in campo sanitario, la sua divulgazione con ogni mezzo ritenuto idoneo, al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza in merito a problemi riguardanti la salute;

d) l'individuazione e la denuncia dei rischi prodotti dall'amianto.

L'Associazione sostiene:

a) i lavoratori che si prefiggono di bandire l'uso dell'amianto in tutti i processi di lavorazione in ogni parte del piano-

ta;

b) i cittadini singoli e associati, anche sul piano giuridico, che sono colpiti da esposizione all'amianto.

L'Associazione si prefigge:

a) di arrivare alla definizione, da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo ed internazionale che stabilisca in modo chiaro l'abolizione in tutto il mondo dell'amianto e dei suoi sostituti di analoga nocività, e definisca le strutture e gli strumenti di controllo e di bonifica;

a tale scopo l'Associazione prende gli opportuni contatti con i responsabili politici e tecnici delle Aziende per i Servizi Sanitari, delle Regioni, dei Ministeri interessati, della Unione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) di partecipare a convegni, congressi, seminari sul piano nazionale ed internazionale in cui si faccia riferimento sul piano tecnico, epidemiologico, della bonifica, ecc. all'amianto;

c) di promuovere essa stessa convegni, congressi, seminari aperti, con il contributo di Sindacati, Partiti e altre Associazioni (in particolare degli organismi politici e amministrativi dei Comuni, delle Aziende per i Servizi Sanitari, delle Regioni, dello Stato, dell'Unione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità);

d) di intrattenere relazioni con tutti quegli organismi scien-



nei contratti lavorativi l'esclusione della lavorazione dell'amianto;

f) gli Enti locali che hanno riscontrato la presenza di amianto nel loro territorio e si riconoscono negli obiettivi dell'A.E.A.;

g) tecnici, medici, avvocati, magistrati, uomini di scienza che studiano il problema dell'amianto e dei suoi effetti e condividono gli scopi dell'A.E.A.

ART. 9 - Tutti hanno la facoltà di iscriversi all'Associazione, versando la quota sociale ed accettando lo spirito e le norme che la regolano.

Possono essere soci persone fisiche, persone giuridiche, Enti, Società od altri organismi collettivi.



Le domande vengono presentate al Consiglio Direttivo cui compete la decisione circa l'ammissione.

Ogni socio, purchè in regola con i conferimenti, ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Associazione, alle sue attività, ai gruppi di lavoro.

ART. 10 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

ART. 11 - L'Assemblea è formata da tutti i soci. I soci che siano organismi collettivi hanno diritto ad un solo voto.



L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni volta che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo (e comunque, di norma, almeno una volta l'anno) o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei soci. La richiesta va presentata in forma scritta al Presidente dell'Associazione, il quale dovrà convocare l'Assemblea non oltre i trenta giorni successivi.

ART. 12 - La convocazione dell'Assemblea è disposta con avviso, da inviare ai soci almeno quindici giorni prima della riunione, con l'indicazione del giorno e dell'ora di questa e degli argomenti all'ordine del giorno.

Prima e seconda convocazione possono avvenire nello stesso giorno, purchè ad almeno un'ora di distanza l'una dall'altra e se ne dia comunicazione ai soci.

ART. 13 - L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un decimo dei soci.

L'Assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche del presente Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione, è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un quarto dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio. Ciascun socio può essere portatore di non più di cinque deleghe.

ART. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario.

In assenza del Presidente, si provvederà ad eleggere tra i soci presenti, a maggioranza relativa, un Presidente dell'Assemblea. Possono, inoltre, essere eletti due scrutatori per il controllo delle votazioni.

ART. 15 - Le deliberazioni sono prese normalmente con votazione per alzata di mano. Si potrà far ricorso alla votazione per appello nominale quanto ciò sia ritenuto necessario per il buon ordine della votazione su richiesta di un quinto dei soci presenti.

Le deliberazioni relative a persone determinate e le elezioni alle cariche sociali devono aver luogo a scrutinio segreto.

ART. 16 - Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 17 - Le deliberazioni vengono fatte constare da verbale redatto dal Segretario. Essò deve essere letto ed approvato dall'Assemblea (nella stessa riunione o in quella immediatamente successiva) e viene sottoscritto dal Presidente, dal Se-



gretario e dagli scrutatori, se nominati.

ART. 18 - Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori allo scadere del mandato ricevuto all'atto della costituzione dell'Associazione saranno eletti dall'Assemblea.

Tutte le cariche sono gratuite. Gli eletti restano in carica per due esercizi sociali e sono rieleggibili.

ART. 19 - Il Presidente rappresenta l'Associazione, coordina le attività, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell'Associazione nell'intervallo delle riunioni del Consiglio Direttivo al quale è tenuto a riferire i provvedimenti stessi alla prima riunione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, può nominare avvocati e procuratori alle liti, può riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque versamento, può fare pagamenti rilasciando o ricevendo quietanze. Può delegare singole funzioni, volta per volta o permanentemente ad altro membro del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri corrispondenti alle realtà di base territoriali aderenti all'A.E.A., ivi compreso il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.


Se nel corso del biennio di carica vengono a mancare, per

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



dimissioni o altra causa, uno dei suoi componenti subentra il primo dei non eletti.

Se viene meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina. Se il Consiglio Direttivo non provvede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri mancanti o se vengono a mancare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.


ART. 21 - Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni che interessino l'Associazione ed ha i poteri necessari per la corretta ed efficace gestione.

Può eleggere nel proprio seno un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Esso si riunisce possibilmente una volta al mese, comunque non meno di tre volte l'anno, ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta due Consiglieri e un terzo del Collegio dei Revisori.

Le riunioni sono convocate con avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora della riunione.

In caso di urgenza la riunione potrà essere convocata 48



(quarantotto) ore prima, con modalità opportune.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo prende posizione nei confronti dei soci che non rispettino gli scopi dell'Associazione.

ART. 22 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o dal più anziano di età dei componenti.

Le deliberazioni sono fatte constare da Verbale compilato dal Segretario, letto ed approvato dal Consiglio nella stessa riunione o in quella immediatamente successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 23 - Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri. Questi eleggono tra loro il Presidente. Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità. A tale scopo può esaminare in ogni momento i libri e i documenti contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessario. Rilevando irregolarità amministrative o contabili deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

I Revisori devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far constare il proprio parere sulle

deliberazioni che abbiano contenuto o conseguenze di ordine economico.

Il Collegio dei Revisori provvede alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Statuto.

ART. 24 - I fondi per il funzionamento dell'Associazione saranno costituiti dalle quote sociali, da eventuali contributi di privati e di enti e dalla riscossione dei costi delle iniziative ed attività promosse per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'ammontare della quota sociale viene fissato annualmente, entro il 31 (trentuno) dicembre, dal Consiglio Direttivo.

Le quote o contributi associativi non possono essere ceduti, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e comunque non sono rivalutabili.

ART. 25 - L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 26 - Il Consiglio Direttivo provvederà alla gestione delle entrate, compilando un bilancio preventivo ed un conto consuntivo, che saranno sottoposti all'Assemblea corredati dal parere del Collegio dei Revisori.

E' fatto divieto agli Amministratori di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



ART. 27 - Le modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci. Esse dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria con le norme di cui ai precedenti articoli.

ART. 28 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o destinato a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ART. 29 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, ad un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

I Probiviri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 30 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali riguardanti le Associazioni non lucrative.

*Questo dopo  
Cristina Caracciolo  
quinto di soci*


*Michela Vanni  
Pelle Lorenzini  
Roberto Di Niro*



*Carlo Caracciolo  
Severino Sotgiu*



Touello Helofa  
 Lorenzo Caruelo  
 Ferris Giovanni  
 Michele Vanda  
 Silvio Noreu  
 Le doctins Drupe


E' copia conforme all'originale, nel miei atti,  
 composta di 6 (sei) fogli.  
 Si rilascia in carta resa legale  
 per uso di legge  
 Gorizia il 16 ottobre 2002

